Allegato E) – Disciplinare di incarico

CITTA’ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

|  |
| --- |
| CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A TITOLO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DELLA CITTA’ DI ERCOLANO, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L. 150/2000 |

#

L’anno duemila…………., addì ………………… del mese di ……………, in Ercolano, al Corso Resina, 39, nel Palazzo di Città, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

* **la Città di Ercolano,** C.F. 80017980634, che nel contesto del presente contratto sarà individuato, più brevemente come Comune, rappresentato dal sig. Catello BAMBI, nato a Ercolano (NA) il **14.01.1956**, in qualità di Vice Dirigente del Settore Affari generali e pianificazione, domiciliato, per la carica, in Ercolano, Corso Resina, 39, Palazzo di Città, che interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Ercolano, nella predetta qualità di Dirigente

e

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_ nel presente contratto definito PROFESSIONISTA;

**PREMESSO** che:

* la Città di Ercolano ha attribuito, da sempre, importanza al servizio di informazione istituzionale dell’Ente, veicolo atto a perseguire l’esigenza di trasparenza dell’attività svolta dal Comune;
* la dotazione organica del Comune non prevede una figura con le caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento dell’informazione istituzionale, per cui si rende necessario individuare un soggetto professionale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia;
* con deliberazione di Giunta n. 230 del 29.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione istituì l’Ufficio Stampa dell’Ente, per l’informazione istituzionale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della l. n. 150/2000 e s.m.i., prevedendo una dotazione di n. 02 addetti stampa, in possesso dei requisiti di legge, in particolare quelli professionali individuati dalla Legge n. 150/2000 e dal D.P.R. n. 422 del 2001, con rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, né di inserimento nell'organizzazione dell'Ente. Le indicazioni contenute nella deliberazione citata non hanno avuto attuazione a tutt’oggi per carenza di fondi in bilancio;
* con successiva deliberazione di Giunta n. 228 del 01.09.2015, l’Amministrazione soppresse l’Ufficio stampa previsto dalla deliberazione di Giunta n. 230 del 29.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, prevedendo esclusivamente la figura del Portavoce ex art. 7 della legge n. 150/2000, in possesso dei requisiti di legge in particolare quelli professionali di cui alla citata legge e al D.P.R. n. 422 del 2001, con rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, né di inserimento nell'organizzazione dell'Ente;
* con ulteriore deliberazione della Giunta n. 444 del 31.10.2017 sono stati dettati gli indirizzi dell’A.C. per il conferimento dell’incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta;
* nel provvedimento citato è stabilito che l’incaricato sarà individuato previa pubblicazione di apposito avviso finalizzato alla acquisizione delle manifestazioni d’interesse alla nomina, procedura comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, senza redazione di alcuna graduatoria di merito e con scelta fiduciaria del Sindaco in considerazione che l’articolo 1, comma 10 del Regolamento per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, approvato con deliberazione della Giunta n. 235 del 26.07.2007, modificato ed integrato con deliberazione della Giunta n. 76 del 20.03.2008, ulteriormente modificato ed integrato con deliberazione di Giunta n. 111. del 07.09.2010 e con deliberazione di Giunta n. 286 del 29.10.2015, esclude dalla sua applicazione, tra gli altri, gli incarichi per gli addetti stampa (art. 9 L. 150/2000);
* l’incaricato sarà legato solo ad obbligo di risultato e dovrà provvedervi con autonoma organizzazione e propri strumenti professionali;
* sempre con la deliberazione di Giunta n. 444 del 31.10.2017, l’A.C. ha dato mandato a questa Dirigenza per l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento dell’incarico professionale di Portavoce;

**CONSIDERATO** che:

* occorre provvedere all’attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta n. 444 del 31.10.2017;
* l’attività di informazione istituzionale non è un’attività di rappresentanza, bensì ha natura esclusivamente tecnica ed è prevista da disposizione di legge;

**RICHIAMATA** la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 recante la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni”;

**ATTESO** che tale normativa, impone a tutti gli Enti Pubblici di creare idonee strutture deputate allo svolgimento delle attività, dalla stessa Legge prescritte, in materia di informazione e comunicazione pubblica;

**VISTO** il D.P.R. n. 422 del 2001 Regolamento di attuazione della L. 150/2000;

**RILEVATA** la necessità di assicurare la presenza nell’Ente di n. 01 Portavoce del Sindaco e della Giunta, ex art. 7, della Legge n. 150/2000, con il conferimento di un incarico professionale avente ad oggetto l’attività di informazione e di coordinamento di tutta l’attività di comunicazione svolta nel Comune;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere all’affidamento dell’incarico de quo, attraverso apposita procedura comparativa di curricula e eventuale colloquio, tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di Portavoce;

**RICHIAMATA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

* all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
* all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

* all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
* all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;

**ATTESO** che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

**CONSIDERATO** che:

* il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;
* la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
* possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

**EVIDENZIATO** che l’affidamento dell’incarico di Portavoce rientra nella fattispecie di cui all’ultimo periodo che precede;

**VISTO** l’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo il quale *“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (….)”;*

**VISTO** l’art. 1, comma 5 del decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 secondo il quale: “*La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi si studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014 così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…..)*”;

**VISTO** l’articolo 14 “*Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*”, commi 1 e 2 del decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo i quali: “*1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’articolo 1, comma 5, del decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, all’1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell’articolo 7 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e i limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle Università, degli Istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando le spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all’1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”;*

**ATTESO** che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, pur non esaurendone il contenuto;

**VISTO** l’art. 7, commi 6, 6-bis 6-ter e 6- quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*

*6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;*

**VISTO** il parere della Corte dei conti, sez. reg. controllo per il Piemonte, n. 3/2008 (rel. G.M. Mezzapesa) ove si afferma che:

* + 1. ai sensi del comma 173 dell’art. 1 della legge 266 del 2005 vanno trasmessi alla Corte dei conti gli atti relativi all’affidamento degli incarichi esterni superiori all’importo di cinquemila euro, compresi quelli conferiti per la redazione di uno specifico prodotto, come un piano regolatore o un singolo progetto,
		2. gli incarichi di progettazione di opere pubbliche e prestazioni connesse sono disciplinati dall’art. 90 del codice dei contratti pubblici e possono essere conferiti a liberi professionisti solo in caso di carenza di personale interno abilitato, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero in caso di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale,
		3. la disciplina di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici non esclude, in toto, l’applicazione della disciplina generale in materia di consulenze della p.a., ma condividendone la finalità primaria di pervenire ad un contenimento della spesa pubblica, ne specifica i contenuti;

**RILEVATO** che il ricorso all’affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
2. l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

**PRESO ATTO** che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni normative e regolamentari così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 57, legge n. 244/2007 e dall’ articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010;

**TENUTO CONTO,** inoltre, che l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

**VISTO** il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia emesso il 11.02.2011, n° 111/2011/PAR;

**VISTO**, altresì, il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Liguria del 15.02.2011, n° 70/2011 in base al quale “*la spesa che grava sul bilancio dell’ente esula dalla disciplina degli incarichi di studi e di consulenza di cui all’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 che rappresentano uno strumento operativo di cui si serve l’Amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell’Amministrazione procedente”,* altrimenti sarebbe “*vanificato l’effetto voluto dalla L. 150/2000 che ha individuato nel portavoce una figura precisa di raccordo con il vertice dell’Amministrazione per assicurare la comunicazione politica -istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell’amministrazione pubblica*”;

**EVIDENZIATO** anche che:

* la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la Deliberazione 28/2/2011 n. 111, ha indicato che “…. con riferimento alla più generale attività di “addetto stampa/portavoce” - cui si fa riferimento dell’istanza di parere-occorre osservare che quando detta attività non si esaurisce nel servizio di informazione dell’utenza, in ordine alle attività poste in essere dal Comune, essa va collocata nell’area delle collaborazioni autonome. Conseguentemente, con riferimento all’incarico di “addetto stampa/portavoce” trovano applicazioni i vincoli di spesa introdotti dal comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) che statuisce quanto segue: “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;

**RISCONTRATO** che:

* il dirigente del settore finanza e controllo, con nota prot. n. 51245 del 17.10.2017, ha attestato che ai sensi dell’art. 21 bis, c, lettera A, del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 non si applica a questo Ente il limite previsto dall’art. 6, comma 7 del DL n. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
* nella citata nota si comunica che il limite di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ex art. 14 del D.L. 66/2014 convertito con legge n. 89/14 è pari a € 198.092,75;

**DATO ATTO** che l’incarico di cui trattasi non soggiace alle limitazioni di spesa introdotte dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, ancorché allo stato le stesse, siano rispettate;

**DATO ATTO** che l’ANAC nelle FAQ pubblicate sul sito indica che ““*Nella categoria “incarichi amministrativi di vertice”, di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013, non rientra l’incarico di portavoce del sindaco*””;

**EVIDENZIATO** che la procedura di valutazione comparativa per curricula e eventuale colloquio è intesa a selezionare un soggetto idoneo e disponibile a stipulare contratti di lavoro autonomo per prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.;

**VISTO** il “Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente”, in particolare l’art. 20 che prevede la figura del Portavoce;

**VISTO** l’art. 110, comma 6, del T.U.E.L. approvato con d.Lgs. n. 267/00;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000 n.150, nonché il D.P.R. 21.9.2001 n.422;

**VISTA**, altresì, la vigente disciplina sugli incarichi di consulenza dettata dalla L.244/2007; d.lgs.165/2001 e L.133/2009;

**VISTO** il Regolamento comunale recante la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

**IN ESECUZIONE** di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 444 del 31.10.2017, esecutiva ai sensi di legge;

**IN ATTUAZIONE** della propria determinazione n. 01/29/265 del 07.11.2017 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa, per curricula e eventuale colloquio, tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di Portavoce ex art. 7 della Legge n. 150/2000, finalizzata all’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c., per un Portavoce da applicare all’Ufficio Stampa della Città di Ercolano, ex art. 9, comma 3, della L. 150/2000, istituito con deliberazione di Giunta n. 230 del 29.07.2011, esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che:

* l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul sito web del Comune per gg. 15, dal ……………… al ………………………..;
* ad esito della selezione con decreto sindacale n. …………… del ……………….. registrato in data ………… al n. ……………………. è stato individuato il soggetto cui affidare l’incarico de quo;
* con determinazione dirigenziale n. 01/29/ del l’incarico in questione è stato conferito;
* che il/la ………………………………….. si è res… disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore del Comune per anni tre decorrenti dal primo giorno non festivo del mese successivo alla data di stipulazione del disciplinare di incarico. Salva diversa decisione dell’Ente, di rinnovo dell’incarico, comunque formalmente assunta, si risolverà allo scadere dei tre anni ovvero alla cessazione del mandato elettivo del Sindaco, senza diritto a preavviso, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. La durata in ogni caso non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco;
* le parti sono concordi nello stipulare un disciplinare di incarico di prestazione professionale senza vincolo di subordinazione, della durata di anni tre decorrenti dal primo giorno non festivo del mese successivo alla data di stipulazione del presente disciplinare di incarico, avente ad oggetto una prestazione d’opera e/o di natura intellettuale sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del Codice Civile;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

L’incarico consiste nell’espletamento dei compiti di “Portavoce del Sindaco e della Giunta del Comune” (ai sensi dell’art. 7 della L. 07.06.2000 n. 150), figura con compiti di diretta collaborazione con il Sindaco medesimo che deve curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di stampa e informazione.

L’oggetto dell’incarico comprende in particolare le seguenti prestazioni:

1. gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
2. curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed ad altri enti;
3. curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche derivante dagli atti della Giunta e del Sindaco;
4. predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Sindaco;
5. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell’A.C.;
6. tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Sindaco e della giunta con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
7. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
8. Predisposizione e diffusione dei comunicati stampa e articoli riguardanti sia l’attività dell’amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella d’informazione, promozione, lancio dei servizi;
9. Contatti con la stampa, organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa;
10. Partecipazione agli eventi strategici legati a progetti che richiedono la redazione di articoli, comunicati stampa, repertorio di archivio e comunicazione portale;
11. Predisposizioni della rassegna stampa delle iniziative realizzate, curandone l’archiviazione;
12. Realizzazione di contenuti per eventuali campagne promozionali del Comune;
13. Disponibilità in tutte le occasioni, anche di carattere straordinario, in cui l’Ente ritenga necessario il suo intervento;
14. Collegamento con i Settori del Comune e con i Dirigenti per coordinare la raccolta di informazioni e la valutazione delle stesse;
15. Fornire, se richiesto, il prototipo di testi, volantini, brochure e pubblicazioni riguardanti eventi promossi dal Comune da divulgare sul sito istituzionale comunale;
16. Individuare ed adottare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, forme innovative di comunicazione volte ad implementare l’efficacia e la trasparenza della stessa;
17. Organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
18. Coordinarsi con i servizi di comunicazione del Comune in particolare con il gruppo di lavoro “Redazione sito web”, con l’URP – Archivio e Protocollo e con l’Ufficio Assistenza agli Organi di Governo;
19. Pubblicazione, in collaborazione con il gruppo di lavoro “Redazione sito web” di comunicati riguardanti l’attività istituzionale del Sindaco e della Giunta anche attraverso una newsletter;

**ART. 2 - DURATA**

1. Il contratto ha durata di anni tre decorrenti dal primo giorno non festivo del mese successivo alla data di stipulazione del disciplinare di incarico. Salva diversa decisione dell’Ente, di rinnovo dell’incarico, comunque formalmente assunta, si risolverà allo scadere dei tre anni ovvero alla cessazione del mandato elettivo del Sindaco, senza diritto a preavviso, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. La durata in ogni caso non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco;

**ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO - DIRITTI E OBBLIGHI**

1. L'oggetto dell'incarico è di natura esclusivamente fiduciaria e così come stabilito dall'art. 7 della L. 150/2000, si fonda sull'attuazione di compiti in diretta collaborazione con il Sindaco per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce dovrà altresì concertare e armonizzare la propria attività con quella del Capo di Gabinetto del Sindaco o suo delegato e con l’Ufficio Stampa del Comune di Ercolano. Sulla base delle direttive impartite dal Sindaco cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
2. Il professionista è obbligato, in ogni caso, all'osservanza:
3. delle norme di deontologia professionale;
4. delle indicazioni fornite dall'amministrazione;
5. degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, fermo restando che non potrà avvalersi di collaboratori e che dovrà svolgere personalmente l'incarico.
6. Il professionista dovrà svolgere l’incarico garantendo la necessaria flessibilità imposta dalla tipologia dell’incarico conferito. Pertanto, dovrà essere disponibile ad intervenire in occasione di eventi che si verifichino in orari anche disagevoli e/o in relazione ad urgenze per le quali non vi sia stato il tempo necessario per darne tempestiva comunicazione.
7. Per tutta la durata del presente incarico il portavoce non potrà esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche; ogni altra attività lavorativa o incarico statutario da assumersi presso enti pubblici o privati dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il Comune si riserva di verificare il rispetto di tale prescrizione durante l’esecuzione dell’incarico.
8. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente disciplinare, il portavoce s'impegna ed obbliga ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente contratto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.
9. Il rapporto è di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, né di inserimento nell'organizzazione dell'Ente. L'incaricato sarà legato solo ad obbligo di risultato e dovrà provvedervi con autonoma organizzazione e propri strumenti professionali. L'Ente metterà a disposizione - compatibilmente con le risorse economiche e logistiche - apposito spazio presso la sede comunale, adeguatamente arredato per le esigenze del servizio da rendersi. L'incaricato avrà accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del proprio incarico, con obbligo di osservare i doveri di riservatezza e divieto di utilizzo per qualsiasi altra finalità. Alle medesime condizioni il collaboratore potrà richiedere agli uffici comunali notizie ed informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
10. Il Professionista è tenuto a non diffondere, per la durata della collaborazione, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione della stessa, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente.
11. Il Professionista potrà svolgere la sua attività a favore di altri Committenti salvo la sussistenza di motivi di accertata incompatibilità e fermo restando quanto indicato al comma 4..
12. La prestazione sarà svolta in piena autonomia anche fuori della sede comunale.

**ART. 4 - PAGAMENTO**

1. L'indennità annua per lo svolgimento dell'incarico è stabilita, facendo riferimento allo stipendio previsto dal C.C.N.L. degli Enti locali per la cat.C1 del nuovo ordinamento degli Enti locali al netto di tutte le ritenute e trattenute di legge e di tutti gli oneri previdenziali ed erariali: € 19.454,50 oltre IVA ed eventuali ritenuta previdenziale INPS o di altre casse previdenziali e ritenuta d’acconto e comprese spese per viaggio etc.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente disciplinare al portavoce viene riconosciuto il corrispettivo annuale lordo di € **24.683.87** (di cui € 19.454,50 di compenso, oneri previdenziali al 4% pari ad € 778,18 e IVA al 22% pari ad € 4.451,19).da cui si detrae la ritenuta d’acconto del 20%.
3. Per l'anno iniziale e per l'anno finale dell’incarico il corrispettivo di cui al comma precedente viene ridotto in proporzione all’effettiva durata.
4. Il corrispettivo verrà suddiviso e liquidato in rate bimestrali rapportate al corrispettivo annuo previa presentazione di relazione da parte dell’incaricato circa l’attività svolta, attestazione di regolare esecuzione dell’attività da parte del Sindaco, presentazione fattura e conseguente adozione del provvedimento di liquidazione a firma del Dirigente del settore affari generali e pianificazione.
5. Il compenso è onnicomprensivo di ogni spesa effettuata dal Convenzionato, in connessione con l’incarico. E’ escluso qualsiasi rimborso spese.

**ART. 5 – COMUNICAZIONI**

1. Tutti gli atti relativi al presente disciplinare si intenderanno ricevuti dal Comune alla data di acquisizione al protocollo generale.
2. Tutti gli atti si intendono ricevuti dal Convenzionato alla data della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata, a mano o per servizio postale o servizio equipollente o tramite pec, con cui gli saranno inoltrati.

**ART. 6 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE – RECESSO - REVOCA - DECADENZA**

1. Entrambe le parti possono risolvere consensualmente il presente accordo. In caso di risoluzione consensuale il periodo di preavviso da rispettare è di 15 giorni.
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno sessanta giorni, da comunicare direttamente al Sindaco con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale, l'incarico di portavoce potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento prima della naturale scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di preavviso.
4. In tale caso al prestatore d’opera potrà essere richiesto di proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario a concludere le attività connesse all’espletamento dei suoi obblighi contrattuali ancora in essere alla data di ricevimento dell’atto di revoca dell’incarico, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla medesima data.
5. In ogni caso il prestatore d'opera ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.
6. La revoca può essere disposta in caso di:
* gravi e\o reiterate inadempienze e/o ritardi;
* andamento del servizio non soddisfacente e/o non conforme alle aspettative;
* sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari;
* revisione di assetti organizzativi e/o gestionali;
* venir meno della fiducia del Sindaco;
* altre ragioni o situazioni di pubblico interesse.
1. L’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la decadenza della nomina, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, senza che il Convenzionato possa nulla eccepire, per sopravvenuta incompatibilità e/o per la perdita dei requisiti di nomina.
2. Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
3. Costituiscono ipotesi di grave inadempimento quelle previste dall’articolo 1456 del c.c., nonché la sopravvenuta impossibilità del Convenzionato di svolgere l’attività oggetto della nomina per cause anche indipendenti dalla volontà del medesimo.
4. La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro quindici giorni dalla comunicazione.
5. Qualora le cause non vengano rimosse nei quindici giorni successivi alla comunicazione, il contratto si intenderà risolto.
6. La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o alla interruzione del contratto attiverà le procedure previste dal successivo art. 9.

**ART. 7- PENALI**

1. Per l’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto è stabilita una penale pari ad Euro 100,00 per ciascuna violazione, da applicarsi, su segnalazione del Sindaco, previa contestazione scritta da parte del Dirigente del Settore AA.GG. entro cinque giorni dal verificarsi dell’infrazione. Il Convenzionato avrà tre giorni di tempo per presentare le controdeduzioni. Trascorso detto termine e se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata sarà applicata la penale prevista.

**ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del Convenzionato a copertura dei seguenti rischi:
* malattia ed infortunio del Convenzionato;
* responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente all’Ente.
1. La polizza come sopra prevista dovrà coprire gli eventi occorsi durante la durata del presente disciplinare ed i sinistri occorsi durante e per effetto della prestazione, ancorché prestata in modi e termini che esulino dalle strette previsioni contrattuali, ivi espressamente ricompreso il tragitto, con qualunque mezzo e percorso, da e per il luogo in cui la prestazione debba essere prestata. La polizza dovrà garantire la copertura di eventuali postumi permanenti.

**ART. 9 - CONTROVERSIE**

1. A tutti gli effetti del presente atto il Convenzionato elegge domicilio legale nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
2. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Napoli.
3. E’ vietato l’arbitrato.

**ART. 10 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

1. L'effettuazione dell’incarico è regolata dalla presente convenzione ed è, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all’oggetto del presente atto.
2. Il Convenzionato è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di validità della convenzione.

**ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONVENZIONATO**

1. Il Convenzionato è responsabile di qualsiasi danno arrecato direttamente o dai sui mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, in dipendenza dell’esecuzione dell’incarico e si obbliga a rilevare l’Amministrazione comunale da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione dell’Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spesi conseguenti nell’instaurazione della lite.
2. Più particolarmente, il Convenzionato avrà l’obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente a proprio totale ed esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro l'Ente per ragione dell’incarico svolto fatta eccezione per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e propri dipendenti in ragione della valutazione dell’attività svolta.

**ART. 12 – CESSIONE**

1. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi. In caso di cessione, il presente contratto sarà risolto di diritto ed il contratto ceduti sarà nullo.

# ART. 13 - DIRITTI D’AUTORE

1. Gli atti prodotti nello svolgimento dell'incarico rimarranno di proprietà dell'Ente che ne potrà disporre l'utilizzo a suo piacimento, rinunciando il Convenzionato sin da ora a far valere ogni diritto d’autore e di riproduzione.

**ART. 14 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni regolamentari vigenti, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e le fiscali vigenti.

# ART. 15 – SPESE

1. Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico del Convenzionato.
2. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, p.to 1 e 10, Tariffa, Parte Seconda, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

**ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Al presente contratto è allegato come parte integrante e sostanziale il Codice di comportamento dei dipendenti della Città di Ercolano.
2. Il Professionista s’impegna a rispettarlo.

Fatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto,

IL PROFESSIONISTA

 IL DIRIGENTE

# CLAUSOLA VESSATORIA

si approvano espressamente, ai sensi degli articoli 1341, 2° comma del codice civile: articoli: ART. 6 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE – RECESSO - REVOCA - DECADENZA, ART. 7- PENALI, ART. 9 - CONTROVERSIE e ART. 13 - DIRITTI D’AUTORE.

IL PROFESSIONISTA

 IL DIRIGENTE

|  |
| --- |
| **Codice di comportamento dei****dipendenti del Comune di Ercolano** |

**Approvato con deliberazione di Giunta n. 415 del 27.12.2013**

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI**

**(ART. 54 D.LGS. 165/2001 – D.P.R. 62/2013)**

**Art. 1 Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Comune di Ercolano sono tenuti a osservare.
2. Le previsioni del presente Codice costituiscono integrano e specificano, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, quelle previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Ercolano il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/03/2011 n. 165.
2. Le norme contenute nel presente codice costituiscono inoltre guida e indirizzo per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Ercolano oppure regolati o finanziati dal Comune di Ercolano secondo la definizione di “controllo pubblico” e di “regolazione e finanziamento” data dall’art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e d’incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune. A tale fine, negli atti d’incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’amministrazione comunale inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

**Art. 3 Principi generali**

1. Il dipendente comunale osserva la Costituzione, servendo la Nazione e il Comune con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta, altresì, i principi d’integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione d’indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto d’interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Comune e della pubblica amministrazione in generale. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità d’interesse generale per le quali sono state conferite.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 4 Regali, compensi e altre utilità**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali procedendo alla loro acquisizione secondo le regole e nel rispetto della procedura prevista per l’accettazione delle donazioni di cui il Comune è destinatario.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s’intendono quelle di valore non superiore a 150 euro IVA inclusa, anche sotto forma di sconto. Se il dipendente comunale, nel corso dell’anno solare è già stato destinatario di regali o altre utilità di modico valore per un valore complessivo pari a 300 euro, nulla potrà più accettare, mettendo in ogni caso a disposizione della Amministrazione ogni eccedenza per le finalità di cui al precedente comma 4.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione di qualsiasi natura da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i dirigenti e il responsabile dell'ufficio vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo. Sui dirigenti, la vigilanza compete al responsabile per la prevenzione della corruzione nell’ente.

**Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunale comunica al dirigente di riferimento, entro 15 giorni da quando vi aderisce, la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra è effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il presente comma non si applica relativamente all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dirigente cui il dipendente è assegnato valuta, sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7.
3. Il dipendente comunale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

**Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente comunale, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
2. Il dipendente comunale si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto d’interessi con riferimento a interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
3. I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione, secondo i criteri e procedure autorizzative previste dall’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
4. I dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno non possono in nessun caso:
5. esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
6. instaurare, in costanza di rapporto con il Comune, altri rapporti d’impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
7. assumere cariche in società con fini di lucro;
8. esercitare attività di artigianato o di imprenditore agricolo (a titolo principale e di coltivatore diretto);
9. ricevere incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza;
10. svolgere qualunque altra attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
11. svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
12. Fermo restando che compete al dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d’interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione d’istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune di Ercolano.
13. Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.
14. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’amministrazione. In tale caso, il dipendente che intende svolgere un incarico o un’attività deve darne comunicazione al dirigente, indicando tutti gli elementi che siano rilevanti ai fini della valutazione dell’insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso. E’ fatta salva la specifica disciplina autorizzativa prevista dal vigente Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
15. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento.
16. Le disposizioni relative alle attività extra istituzionali si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
17. Non sono soggetti ad autorizzazione, ancorché retribuiti, i seguenti incarichi o le seguenti attività, purché non interferiscano con le esigenze di servizio:
18. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
19. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
20. partecipazione a convegni e seminari;
21. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
22. incarichi, previsti da norme di legge, per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
23. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
24. da attività diretta alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica;
25. Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione l’attribuzione d’incarichi gratuiti, e tutti gli incarichi per i quali non necessiti di autorizzazione, per valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
26. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l’espletamento dell’attività.
27. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
28. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
29. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente dell’ufficio committente l’incarico.
30. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione della reportistica finale relativa al Piano degli Obiettivi (PDO).
31. Il dipendente comunale che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni in tema di autorizzazioni all’espletamento di attività disciplinate dal presente regolamento, compete al servizio ispettivo, istituito ai sensi dell’art.1, comma 62 della legge n. 662/1996.

**Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente comunale che interviene per dovere d’ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa a un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sull’astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura la tenuta e l'archiviazione di un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Sull'astensione del dirigente decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

**Art. 8 Prevenzione della corruzione**

1. I dirigenti rispettano e curano che siano rispettate dai propri dipendenti, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, essi rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando, la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente comunale rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione e corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al dirigente della propria struttura di appartenenza eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
3. Il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente che abbia denunciato e/o segnalato situazioni di illecito nell'amministrazione, cura e verifica la concreta applicazione di meccanismi di tutela del dipendente previsti dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. In particolare, il dirigente dispone che la relativa corrispondenza sia protocollata utilizzando la protocollazione riservata e negando l’accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 9 Trasparenza e tracciabilità**

1. I dirigenti comunali assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le disposizioni normative vigenti, conformemente alle previsioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, adeguandosi a modalità e tempi indicati dal Responsabile della trasparenza.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

**Art. 10 Comportamento nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente comunale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente comunale, prima di rilasciare interviste o giudizi di valore su attività dell’amministrazione comunale, diffuse attraverso organi di informazione rivolti alla generalità dei cittadini, ne dà preventiva informazione al proprio dirigente di riferimento, per le valutazioni di cui al successivo articolo 13, comma 9 . Per la stessa fattispecie, con riferimento ai dirigenti, il referente è il Sindaco o suo delegato.

**Art. 11 Comportamento in servizio**

1. I dipendenti svolgono i loro compiti con impegno e disponibilità, assumendo lealmente le connesse responsabilità.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente comunale, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
4. Il dipendente comunale utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
5. Nelle relazioni con i colleghi, con i collaboratori e con i rispettivi responsabili, i dipendenti:
6. assicurano costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali;
7. evitano atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e di concordia nell’ambito degli uffici.
8. I dipendenti devono dare sollecita comunicazione al proprio dirigente:
9. di ogni evento in cui siano rimasti direttamente coinvolti e che può avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro;
10. di situazioni di pericolo o di danno per l’integrità fisica e psicologica propria o di altri, durante lo svolgimento del servizio;
11. di ogni inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate.
12. Il dipendente comunale utilizza il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici dell'ufficio, per ragioni di servizio e comunque nel rispetto di eventuali vincoli ulteriori posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
13. I dipendenti devono altresì avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedire il deterioramento, la perdita o la sottrazione.
14. Negli uffici del comune:
15. è consentita la detenzione di oggetti di proprietà privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilità e le capacità dei luoghi;
16. è proibito depositare o detenere materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi;
17. è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata.
18. Il dirigente vigila sul corretto utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro e sulla corretta rilevazione delle presenze in servizio secondo il sistema vigente nell’ente e nel rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione.
19. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo incidono sul sistema di valutazione del dipendente e del dirigente. Nel caso in cui tali comportamenti evidenzino difformità, sono valutati anche ai fini disciplinari.

**Art. 12 Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente comunale in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Di norma al messaggio di posta elettronica, il dipendente risponde con lo stesso mezzo, salvo che lo stesso contenga elementi per i quali sia necessario utilizzare altre forme stabilite dall’amministrazione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente del Comune. Il dipendente comunale, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Il dipendente risponde alle richieste dei cittadini entro 30 giorni dal ricevimento, salvo che le richieste non siano riferibili a procedimenti, i cui termini di conclusione sono pubblicati nel sito del Comune, nella sezione amministrazione trasparente.
2. Il dipendente comunale, quando direttamente chiamato a fornire servizi al pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
3. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti, nei rapporti con l’utenza e il pubblico in generale, alla cortesia e al rispetto. A tale scopo:
4. si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall’uso di un linguaggio non consono al servizio svolto;
5. si rivolgono al singolo usando la terza persona singolare e un linguaggio chiaro e semplice;
6. assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con l’utenza
7. Il dipendente comunale non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’ amministrazione comunale.
8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa sia inoltrata all'ufficio competente dell’amministrazione comunale.
9. I dipendenti cui l’amministrazione fornisce le divise o il vestiario devono usare in servizio il suddetto vestiario, avendo cura che sia decoroso e ordinato; gli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico, agli sportelli e agli uffici a contatto con il pubblico debbono usare un abbigliamento conveniente all’ufficio cui sono preposti, avuto riguardo al decoro e all’immagine dell’amministrazione**.**
10. In servizio o negli uffici del Comune i dipendenti sono tenuti a indossare abiti non in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume e, comunque, compatibili con il decoro, la dignità e il prestigio dell’amministrazione; curano la loro immagine in modo da instaurare e mantenere con il pubblico un contatto socialmente apprezzabile e gradevole.
11. Nel caso di dichiarazioni pubbliche o di altre forme di esternazioni in qualità di rappresentante dell’amministrazione, il rilascio da parte del dipendente avviene secondo le direttive dell’amministrazione.
12. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente comunale si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione comunale.

**Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti comunali, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove tale incarico sia conferito con qualifica dirigenziale.
2. Il dirigente comunale svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente comunale, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività a esse inerenti. Il dirigente comunale fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. I dati sono comunicati e aggiornati secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. In ogni caso valgono per i dirigenti le stesse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di incarichi, previste per la generalità dei dipendenti comunali. Nel caso del personale dirigenziale la potestà autorizzatoria e l’esercizio degli specifici controlli sono svolti secondo le competenze stabilite dall’Ordinamento.
4. Il dirigente comunale assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente comunale cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente comunale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente comunale assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, tenuto conto degli esiti e risultanze delle indagini sul benessere organizzativo. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente comunale svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti.
8. Il dirigente:
9. in merito all’equa ripartizione dei carichi di lavoro, ha l’obbligo di rilevare e tenere conto degli eventuali scostamenti dovuti alla negligenza di alcuni dipendenti;
10. vigila sulla corretta registrazione delle presenze da parte dei dipendenti e controlla che l’uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, segnalando eventuali irregolarità all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ferme restando le iniziative disciplinari di sua competenza.
11. Il dirigente comunale intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio per i procedimenti disciplinari e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente comunale, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'*articolo* 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 8.
12. Il dirigente comunale, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale.
13. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e di vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.

**Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione comunale, e nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione comunale abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente comunale non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione comunale concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente comunale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti della struttura cui appartiene.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione comunale, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il responsabile per la prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente comunale che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente.
6. E’ fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati e i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire l’uguale accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara.

**Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013 n. 62, i dirigenti di settore e i funzionari responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, gli organismi di valutazione e l’ufficio di disciplina integrato dal responsabile per la prevenzione della corruzione, per le rispettive competenze..
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’amministrazione comunale si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottate dall’amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni per esso individuate dall’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, cura, nella composizione integrata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione del codice di comportamento nell'amministrazione comunale e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione organizzando le attività di formazione del personale per la sua conoscenza e la sua corretta applicazione. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura altresì la pubblicazione del codice sul sito istituzionale del Comune di Ercolano e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale comunale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza comunale. Gli uffici provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili.

**Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, e dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
3. Le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei seguenti casi, da valutare in relazione alla gravità:
	1. quando vi sia stata violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del presente codice qualora concorra la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio di appartenenza del dipendente comunale;
	2. quando il dipendente comunale abbia costretto altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni esercitando pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
	3. quando il dipendente comunale abbia concluso, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
4. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 si applicano altresì nei casi di recidiva dei seguenti illeciti:
5. il dipendente comunale abbia accettato incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo;
6. il dipendente comunale abbia preso decisioni o svolto attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
7. il dirigente comunale che, nei limiti delle sue possibilità e avendone avuta preventiva conoscenza non abbia evitato che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici siano state diffuse.
8. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
9. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

**Art. 17 Disposizioni finali e entrata in vigore**

1. L’ amministrazione comunale dà la più ampia diffusione al presente codice ed al regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, pubblicandoli sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendoli tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione comunale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento.
2. Il presente codice entra in vigore all’atto dell’intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.